

STATUTO

**"BIOFLORES RICERCA
NUOVA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE" -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA SINNI - RIONE
SAN ROCCO SNC

Numero REA: PZ - 107931

Codice fiscale: 01368710768

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-09-2005 - Statuto completo	2
--	---



Studio Notarile
Fotia

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una cooperativa sociale denominata

Allegato "A"
Rep. n. 2.470
Racc. n. 1.031

"BIOFLORES RICERCA NUOVA

Società Cooperativa Sociale" - ONLUS

Art 2 – Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,
in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità
limitata.

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Potenza.

all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita
presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 - ter
delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-
irizzo del Comune indicato sub. 3.1 con semplice decisione
dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni
conseguenti all'Ufficio del Registro delle imprese; spetta
invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune
diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.4 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di
rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere
istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo or-
gano amministrativo.

	3.5 II domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	Art. 4 – Durata	
	4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre	
	2049 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione	
	dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato,	
	fatte salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da e-	
	sercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi	
	mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, al-	
	l'indirizzo della sede sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3) 5), 6) e 7}	
	dell'art 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capita-	
	le sociale.	
	Art. 5 – Oggetto	
	5.1 La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e	
	senza fine speculativo, tramite i propri soci, di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgi-	
	mento di attività diverse, agricole, industriali commerciali	
	o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di perso-	
	ne svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1, della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	5.2 La società ha per oggetto di:	
	a) elaborare e presentare alla Regione, al Ministero compe-	

	tente, alla U.E., agli enti locali eventuali progetti di svi-	
	luppo e trasformazione delle vocazioni colturali dei terreni,	
	progetti di forestazione, colture specializzate arboree ed	
	erbacee, coltivazione di piccoli frutti, allevamento di api,	
	vivai sperimentali e quant'altro relativamente al settore a-	
	gricolo, agriturismo ed elicicoltura;	
	b) gestire stabilmente e temporaneamente in proprio e per	
	conto di terzi aziende agricole e zootecniche in proprietà o	
	in affitto;	
	c) costruire, acquistare, ampliare, vendere, assumere in lo-	
	cazione stabilimenti di pertinenza, impianti di lavorazione,	
	conservazione e vendita dei prodotti di propria produzione ed	
	eventualmente di terzi;	
	d) coltivare, produrre, raccogliere, trasformare, conservare	
	prodotti agricoli, ortofrutticoli, semi, piante, fiori, erbe	
	aromatiche ed officinali, piccoli frutti e miele;	
	e) attuare lavorazione agricole a favore di terzi con i pro-	
	pri mezzi;	
	f) predisporre progetti di gestione per la tutela e la valo-	
	rizzazione boschiva, prevenzione ecologica e degli incendi,	
	gestione del sottobosco e relativa pulitura;	
	g) acquistare e/o costruire e gestire direttamente impianti	
	per l'allevamento, la selezione, lo svezzamento, l'ingrasso e	
	la produzione di bestiame ovino-bovino-suino e di qualsiasi	
	altra specie animale che riterrà utile;	

	h) acquistare alle migliori condizioni di mercato macchine a-	
	gricole, attrezzi di lavoro, bestiame, mangimi, fruttiferi,	
	sementi, concimi, anticrittogamici e quanto occorra alla col-	
	tivazione dei terreni;	
	i) organizzare e gestire corsi di formazione professionale al	
	fine di promuovere il perfezionamento della tecnica agraria e	
	della organizzazione aziendale;	
	l) organizzare e gestire centri agrituristicici al fine di va-	
	lorizzare i prodotti tipici locali e di incrementare il flus-	
	so turistico regionale; a tal fine potrà gestire anche risto-	
	ri e organizzare centri di vendita dei prodotti di propria	
	produzione;	
	m) valorizzare e riscoprire nella tradizione locale la produ-	
	zione di prodotti da forno tipici ed altre specialità della	
	zona;	
	n) creare un marchio proprio in modo da garantire la qualità	
	e la tipicità del prodotto;	
	o) produrre e commercializzare acquiviti e loro derivati,	
	confetture, miele, liquori e loro derivati, e comunque tutti	
	i prodotti tipici alimentari;	
	p) ideare e gestire iniziative specifiche (corsi di formazio-	
	ne, seminari di aggiornamento, seminari informativi) rivolti	
	alla diffusione delle conoscenze riguardanti la produzione di	
	miele e della cooperativa;	
	q) organizzare e gestire convegni, corsi di formazione e qua-	

	lificazione, studi e ricerche nel settore, manifestazioni,	
	attività culturali, mostre e sagre, rassegne dei prodotti ti-	
	pici ed altro di interesse per la produzione della cooperati-	
	va.	
	r) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adot-	
	tare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge	
	59 del 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali,	
	industriali, finanziarie ed immobiliari accessorie alle atti-	
	vità sopra indicate, ritenute necessarie e/o utili per il	
	raggiungimento dello scopo sociale, ed assumere partecipazio-	
	ni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o con-	
	nesso al proprio.	
	5.3 Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa	
	è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o se-	
	condo le opportunità contingenti - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo	
	cooperativo. La società può altresì assumere interessenze e	
	partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese	
	di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso	
	al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in gene-	
	re, anche reali.	

	La società potrà svolgere per le società partecipate e conso-	
	ciate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, ser-	
	vizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione	
	dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti	
	fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri	
	aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla	
	restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle per-	
	dite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista	
	per la trasparenza bancaria in materia.	
	5.4 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e	
	nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in	
	particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere	
	svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in	
	specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla discipli-	
	na delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7	
	giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobi-	
	liari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge	
	5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della	
	legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investi-	
	mento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n.287, in tema	
	di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gen-	
	naio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobi-	
	liare; del D. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di	
	attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo	
	1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella conces-	

	sione di finanziamenti; del D. lgs, 24 febbraio 1998, n. 58	
	in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto	
	della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a	
	Collegi, Ordini o Albi professionali.	
	5.5 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	Art. 6 – Numero e categorie di soci	
	6.1 II numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se succes-	
	sivamente alla costituzione il numero dei soci diviene infe-	
	riore a quanto stabilito dalla legge, esso deve essere inte-	
	grato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la	
	società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appar-	
	tenenti alle seguenti categorie:	
	– soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un	
	compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	- soci lavoratori svantaggiati, per l'esercizio di attività	
	di tipo "B";	
	– soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà;	
	– soci in prova o formazione cioè quei soci per i quali sus-	
	siste un interesse all'inserimento nell'impresa e/o alla for-	
	mazione. La delibera con cui viene ammesso un socio in prova	
	deve contenere:	

	a) la durata del periodo di formazione o inserimento,	
	b) i criteri di svolgimento della formazione o dell'inseri-	
	mento,	
	c) i diritti patrimoniali e amministrativi che spettano al	
	socio durante il periodo di formazione o inserimento.	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria	
	attività nel territorio interessato dall'attività della coo-	
	perativa.	
	6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle perso-	
	ne fisiche, ed in particolare persone giuridici pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese identiche o affini con quella della coope-	
	rativa.	
	6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie so-	
	pra indicate.	
	Art. 7 – Soci lavoratori	
	7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, trami-	
	te la gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intenda-	

	no maturare una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutuali-	
	stici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rap-	
	porto di lavoro.	
	In forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla	
	legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione	
	coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di ammi-	
	nistrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Art. 8 – Soci lavoratori svantaggiati	
	8.1 Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della	
	legge 381/91.	
	8.2 Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei la-	
	voratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	8.3 La condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	

	fatto salvo di diritto alla riservatezza.	
	Art. 9 – Soci volontari	
	9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella	
	cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi	
	e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed auto-	
	no, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie	
	professionali.	
	9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rim-	
	borso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	9.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi,	
	da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non so-	
	stitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori pro-	
	fessionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art 10 – Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari	
	10.1 La cooperativa non può emettere strumenti finanziari,	
	secondo la disciplina prevista per le società per azioni.	
	Art 11 – Procedura di ammissione	

	11.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente;	
	– se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta;	
	- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione socia-	
	le, sede e codice fiscale;	
	– i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chie-	
	de di essere iscritto;	
	– l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché al-	
	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	11.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'intere-	
	ssato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci.	
	11.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapp-	
	rezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	11.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	

	vata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente in occasione della sua prossima	
	successiva convocazione.	
	11.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio il-	
	lustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art 12 - Quote	
	12.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere in-	
	feriore ad Euro 50 (cinquanta).	
	12.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa	
	nessun socio può avere una quota superiore a 100.000 (cento-	
	mila) Euro.	
	12.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei	
	casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545 - sexies,	
	e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai	
	sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti	
	di amministrazione.	
	Art 13 – Cessione delle quote dei soci cooperatori	
	Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere la propria	
	quota.	
	In considerazione di ciò, tuttavia, trascorsi due anni dal	

	suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni mo-	
	mento dalla cooperativa con preavviso di novanta giorni; il	
	diritto di recesso, tuttavia, non potrà essere esercitato	
	prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nel-	
	la società.	
	Art. 14 – Vincoli sulle quote	
	14.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	14.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	Art 15 – Recesso	
	15.1 Il diritto di recesso compete:	
	– ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scis-	
	sione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferi-	
	mento della sede, alla eliminazione di una o più cause di re-	
	cesso previste dal presente atto costitutivo, alla rimozione	
	di vincoli alla circolazione delle partecipazioni ed alla ri-	
	mozione di clausole compromissorie nel presente atto costitu-	
	tivo;	
	– ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	

	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;	
	– ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	– in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	atto costitutivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	15.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il tribunale.	
	15.3 Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rappor-	
	to sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 16 – Esclusione del socio	
	16.1 L'esclusione del socio può aver luogo:	
	• per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	• per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	

	cipazione alla società;	
	• nel caso indicato all'articolo 2531; nei casi previsti dal-	
	l'articolo 2286;	
	• nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	• nel caso in cui con il suo comportamento arrechi un danno	
	all'attività della cooperativa.	
	16.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministrato-	
	ri.	
	16.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione.	
	16.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16-bis – Morte del socio	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'artico-	
	lo 17 seguente.	
	16.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, invece, subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto, previa delibera di gradimento dell'organo ammini-	
	strativo nelle forme e con le maggioranze previste al succes-	
	sivo art. 29.	
	In caso di diniego di gradimento da parte dell'organo ammini-	
	strativo, agli eredi del socio defunto spetterà la liquida-	
	zione della quota ai sensi dell'art. 17.	

	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta la divisione.	
	Art. 17 – Liquidazione della quota.	
	17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate, ridotto in proporzione alle perdite im-	
	putabili al capitale ad esclusione di quelle versate a titolo	
	sovrapprezzo.	
	17.3 Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al pun-	
	to 17.4 seguente.	
	17.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi	
	degli articoli 2545 - quinquies e 2545 - sexies, la liquida-	
	zione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può	
	essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di	
	cinque anni.	
	Art. 18 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	18.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art. 19 – Patrimonio sociale	
	19.1 Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente punto 11.3;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), e d) non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della so-	
	cietà, né all'atto dello scioglimento.	
	Art. 20 – Capitale sociale	
	20.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illi-	
	mitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a	
	Euro 25 (venticinque).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	

	20.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-	
	tivata dagli amministratori.	
	20.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazio-	
	ne d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In	
	tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sosti-	
	tuite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in danaro presso la società.	
	20.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si ap-	
	plica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.	
	Art. 21 – Riserva legale, statutarie e volontarie	
	21.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	
	gli utili netti annuali.	
	21.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corri-	
	sposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	

	dalla legge.	
	Art. 22 - Divieti	
	22.1 È fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 23 – Esercizio sociale, bilancio e ristorni	
	23.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	23.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 22, la destinazione degli utili non assegnati	
	ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2.	
	23.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti eco-	
	nomici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e	
	svantaggiati.	

	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio.	
	A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di	
	ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percen-	
	tuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio	
	determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avveni-	
	re, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	– integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 24 - Decisioni dei soci	
	24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché su-	
	gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla tota-	
	lità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni	
	caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli ammi-	
	nistratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci	
	e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	

	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	24.2 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del	
	punto 24.1 sono adottate mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di	
	cui al successivo art. 26.	
	24.3 Le decisione dei soci di cui alle lettere d) ed e) del	
	punto 24.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministra-	
	tori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo	
	del capitale sociale, devono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	24.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i	
	soci titolari di partecipazioni per le quali espresse dispo-	
	sizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di vo-	
	to.	
	Art. 25 – Diritto di voto	
	25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	25.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle azioni possedute.	
	Art. 26 – Decisione dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto.	
	26.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 24.3, sono adottate mediante consulta-	
	zione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per i-	

	sritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo ammi-	
	nistrativo.	
	26.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti, che a-	
	stenuti, che contrari.	
	26.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	

	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le tra-	
	smissioni previste nel presente comma potranno avvenire con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un	
	riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax	
	e la posta elettronica.	
	26.4 Perché le decisioni di cui al presente articolo siano	
	prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappre-	
	sentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti	
	spettanti ai soci partecipanti.	
	26.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Li-	
	bro delle decisioni dei soci	
	Art. 27 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare	
	27.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	punto 24.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente atto costi-	
	tutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei ca-	
	pitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	

	27.2 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio	
	nazionale.	
	La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio	
	d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, median-	
	te avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunan-	
	za, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci al re-	
	capito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni pri-	
	ma di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomanda-	
	ta, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-	
	venuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio ri-	
	sultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo	
	telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso	
	deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di	
	posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino espressa-	
	mente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbo-	
	no essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la pri-	
	ma convocazione. L'assemblea, tuttavia, potrà validamente	
	riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia	

	presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano	
	presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o	
	revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 4,	
	C.C.	
	A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, u-	
	no degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò	
	designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri	
	amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assem-	
	blea totalitaria.	
	27.3 L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura del-	
	l'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di am-	
	ministrazione (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett.	
	b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo	
	punto 28.1 lett. a.) o dall'amministratore più anziano (nel	
	caso di cui al successivo punto 28.1 lett. e).	
	In caso di assenza o impedimento di questi l'assemblea sarà	
	presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-	
	certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.4 Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che al-	

	la data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci.	
	E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi	
	di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videocon-	
	ferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che	
	sia loro consentito di seguire la discussione e di interveni-	
	re in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi,	
	che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a	
	tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto	
	nel relativo verbale.	
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera co-	
	munque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. Ogni	
	socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inol-	
	tre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che	
	dovrà essere conservata dalla società. La delega non può es-	
	sere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La	
	regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'as-	
	semblea. La rappresentanza non può essere conferita né agli	
	amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società	
	da esse controllate o che controllano, o ai membri degli or-	
	gani amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	27.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente co-	
	stituita con la presenza di tanti soci che rappresentino al-	
	meno il 51% dei voti spettanti alla totalità dei soci e deli-	

	bera a maggioranza assoluta, salvo che nei casi previsti alle	
	lettere d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto	
	favorevole dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta con la presenza di tanti soci che rappresentano il 40% dei	
	voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioran-	
	za, salvo anche nei casi previsti alle lettere d) ed e) del	
	punto 24.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci	
	che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei	
	voti spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pa-	
	lese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	27.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati	
	dall'assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla	
	modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto	
	da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su ri-	
	chiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 28 - Amministrazione	
	28.1 La società potrà essere alternativamente amministrata,	

	con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministratore composto da un minimo di	
	tre ad un massimo di nove membri;	
	c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i	
	cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a se-	
	conda di quanto stabilito nell'atto di nomina.	
	28.2 L'amministrazione della società può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza de-	
	gli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministrato-	
	re e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano	
	nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.	
	28.4 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o di-	
	missioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci al-	
	l'atto della loro nomina.	
	In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la	
	revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità	
	di motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa la rieleggibi-	
	lità.	
	28.5 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministra-	

	zione di cui alla lett. b) del precedente punto 28.1, se per	
	qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri de-	
	cade l'intero consiglio d'amministrazione.	
	Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui	
	alla lett. c) del precedente punto 28.1, se per qualsiasi	
	causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono	
	anche gli altri amministratori.	
	II collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma	
	5 C.C.	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli	
	amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo.	
	28.6 Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui al-	
	la lett. b del precedente punto 28.1, qualora non vi abbiano	
	provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente	
	ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il	
	presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un se-	
	gretario, anche estraneo.	
	Art. 29 - Decisioni del consiglio di amministrazione	
	29.1 Nel caso di società amministrata da un consiglio di am-	
	ministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previ-	
	sto nel successivo punto 29.2, sono adottate mediante consul-	

	tazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio	
	nella prima riunione dopo la nomina.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	29.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di	
	fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di ca-	
	pitale) e dall'art 2544, comma 1 (poteri in materia di ammis-	
	sione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda	
	la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti	
	gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto co-	
	stitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione deb-	
	bono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presi-	
	dente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica),	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	

	con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o par-	
	tecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i	
	consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati, II consi-	
	glio di amministrazione delibera validamente, in forma colle-	
	giale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei pre-	
	senti, in caso di parità prevale il voto del presidente. Il	
	voto non può essere dato per rappresentanza.	
	29.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del	
	presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci	
	degli amministratori.	
	Art. 30 – Competenze degli amministratori	
	30.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articola-	
	zione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto	
	costitutivo riservano espressamente ai soci. L'organo ammini-	
	strativo può nominare Direttori, procuratori "ad negozia" e	
	mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.	
	30.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e	
	con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. a un comitato esecuti-	
	vo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più	
	dei propri componenti anche disgiuntamente.	

	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli ammini-	
	stratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordi-	
	naria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla	
	delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le li-	
	mitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Art. 31 – Rappresentanza	
	31.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in	
	giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo	
	le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di	
	nomina.	
	Art 32 – Compensi degli amministratori	
	32.1 II compenso annuale all'organo amministrativo è determi-	
	nato dai soci al momento della nomina.	
	Art. 33 – Controllo dei soci ed azione di responsabilità	
	33.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai	
	sensi dell'art.2476 C.C., ha diritto di avere dall'organo am-	
	ministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e	
	consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'ammi-	
	nistrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli e-	
	stremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può	
	essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della	
	società.	
	Art. 34 – Controllo legale dei conti	

	34.1 Verificatesi i presupposti di legge previsti dall'art.	
	2477 C.C., la società è controllata da un collegio sindacale	
	composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati	
	dall'assemblea la quale designa altresì il Presidente e ne	
	determina la retribuzione annuale.	
	I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata	
	da un collegio sindacale o da un revisore unico.	
	34.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun so-	
	cio potrà presentare una lista composta da due sezioni una	
	per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per	
	i candidati alla carica di sindaco supplente.	
	I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno no-	
	minati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	
	34.3 II diritto di voto nell'elezione dell'organo di control-	
	lo, fermo restando il quorum costitutivo di cui al precedente	
	punto 26.4, spetta al soci proporzionalmente alle quote pos-	
	sedute (ovvero in ragione della partecipazione allo scambio	
	mutualistico).	
	Art. 35 - Disposizioni finali	
	35.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione.	
	35.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente	

	tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi e-	
	ventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 36 - Clausola compromissoria	
	Le controversie insorgenti tra i soci per fatti sociali e tra	
	i soci e la società, vengono giudicate da un arbitro nominato	
	dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è i-	
	scritta la presente Società.	
	L'arbitro deciderà senza formalità di procedure e le parti si	
	impegnano a sottostare alle sue conclusioni.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del de-	
	creto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.	
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve	
	essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di	
	almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o	
	dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, e-	
	sercitare il diritto di recesso.	
	Le modifiche del contenuto della presente clausola compromis-	
	soria devono essere approvate con decisione dei soci con la	
	maggioranza prevista per le modifiche statutarie.	
	Firmato: Anna Tortora, Francesco Zotta, Notaio. Segue sigillo.	